



Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposte di regolamento per rilanciare il quadro dell'UE sulle cartolarizzazioni

Dossier n° 109 -
28 luglio 2025

Tipo e numero atto	<i>Proposta di regolamento COM(2025)825 Proposta di regolamento COM(2025)826</i>
Data di adozione	<i>17 giugno 2025</i>
Base giuridica	<i>Articolo 114 TFUE</i>
Settori di intervento	<i>Strumento finanziario; politica creditizia; istituto di credito; transazione finanziaria; fabbisogno finanziario; regolamentazione finanziaria; vigilanza finanziaria; rischio finanziario; investimento; compagnia d'assicurazioni; banca</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Le proposte sono esaminate secondo la procedura legislativa ordinaria</i>
Assegnazione	<i>15 luglio 2025 - VI Commissione finanze</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>10 ottobre 2025</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Sì</i>
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	<i>No</i>

Finalità e contenuti

Le proposte legislative in esame, presentate dalla Commissione europea il **17 giugno 2025**, contengono misure volte ad **agevolare** l'**attività** di **cartolarizzazione** nell'UE. In particolare:

1. la **proposta di regolamento** (COM(2025)825) interviene sul **regolamento** relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi (*Capital Requirements Regulation*, di seguito **CRR**);
2. la **proposta di regolamento** (COM(2025)826) interviene sul **regolamento** che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione (di seguito **regolamento sulle cartolarizzazioni**).

Contestualmente, la Commissione ha presentato due ulteriori **proposte** di modifica riguardanti:

- il **regolamento** delegato sul coefficiente di copertura della liquidità, che stabilisce l'importo delle attività liquide che una banca deve detenere per soddisfare il fabbisogno di liquidità a breve termine;
- il **regolamento** delegato che disciplina i requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione.

Le modifiche affrontano le **incoerenze** nei **requisiti** che la cartolarizzazione deve rispettare per essere **ammissibile** all'**inclusione nella riserva di liquidità** delle banche e **rafforzare** il **quadro prudenziale** delle assicurazioni.

La cartolarizzazione è un'**operazione finanziaria** che incorpora in uno **strumento negoziabile** un insieme di diritti su attività illiquide (crediti, immobili) acquistabile da investitori che ricevono i rendimenti generati dai prestiti sottostanti. In tal modo, la cartolarizzazione consente alle banche di **trasferire i rischi** a coloro che sono in grado di sostenerli e **liberare capitale**, altrimenti accantonato per coprire i rischi correlati alla cartolarizzazione, per **ulteriori prestiti** verso famiglie e imprese, in particolare **PMI**.

Le **tranche** (o note) di **cartolarizzazione** rappresentano porzioni dei titoli emessi in una operazione e differiscono per l'ammontare di rischio e rendimento:

- la **junior note** ha il livello di **rischio** più **elevato**, dovendo assorbire qualsiasi perdita;
- la **mezzanine note** ha un **rischio intermedio**, iniziando ad assorbire le perdite solo quando la **junior** è erosa;
- la **senior note** presenta il **rischio** più **basso** poiché viene intaccata dalle perdite solo quando le note subordinate sono state del tutto erose.

La **remunerazione** delle note è solitamente **proporzionale** ai loro **rischi**.

Gli **obiettivi** degli interventi legislativi in esame sono: i) l'**adeguamento** del **quadro prudenziale** per le banche e le assicurazioni al fine di eliminare i costi non necessari nell'emissione e nell'investimento di cartolarizzazioni; ii) la **riduzione** dei **costi operativi indebiti** per gli emittenti e gli investitori, prevedendo norme adeguate in materia di trasparenza, tutela degli investitori e vigilanza.

In sede di Consiglio, il **Governo italiano** ha espresso **sostegno** alle **proposte**.

In estrema sintesi (rinviando, per maggiori dettagli, alla sezione del presente dossier dedicata ai principali contenuti della proposta) la Commissione **prospetta** modifiche **al CRR** con riguardo:

1. al **fattore minimo di ponderazione del rischio** per le posizioni verso la cartolarizzazione **senior** e al **fattore p**), cioè ai due parametri che fissano il livello di capitale richiesto per l'operazione di cartolarizzazione;
2. al **quadro per il trasferimento significativo del rischio**, che definisce le condizioni in base alle quali le autorità di vigilanza valutano se la banca cedente trasferisce a terzi una quota di rischio sufficiente per poter beneficiare di un alleggerimento dei requisiti patrimoniali;

Prospetta invece modifiche al **regolamento sulle cartolarizzazioni**:

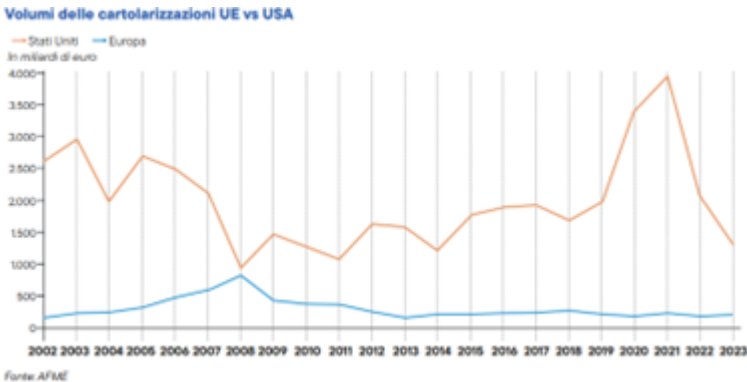
3. mirate alla **riduzione** dei **costi** indebiti a carico degli emittenti e degli investitori;
4. volte a prevedere la **semplificazione** di alcuni **obblighi** di **due diligence** e la loro proporzionalità al profilo di rischio della cartolarizzazione;
5. tese a stabilire un **sistema di vigilanza** più **efficace**.

Contesto, motivazione dell'intervento e valutazione di impatto

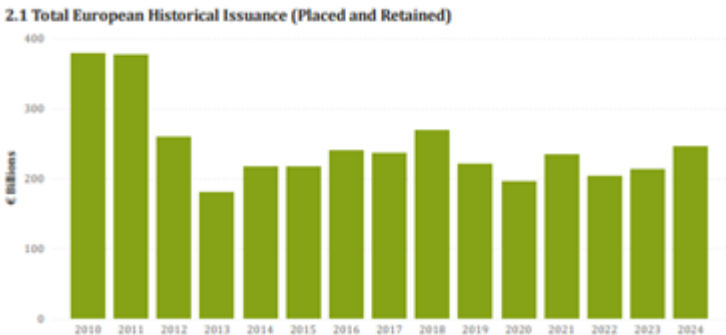
Il mercato delle cartolarizzazioni nell'UE

Nei documenti che accompagnano la proposta, la Commissione europea stima che nel **2023** il mercato delle cartolarizzazioni dell'UE ammontava a circa **1.600 miliardi di euro**. Tale importo, come emerge dal **rapporto** 2023 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), rimane **inferiore** ai **livelli precedenti** alla **crisi finanziaria globale**, al contrario di

quanto avviene negli Stati Uniti. Come si vede dal grafico che segue, infatti, il **divario** del **volume di emissione** di cartolarizzazioni per anno tra UE e USA è molto ampio.

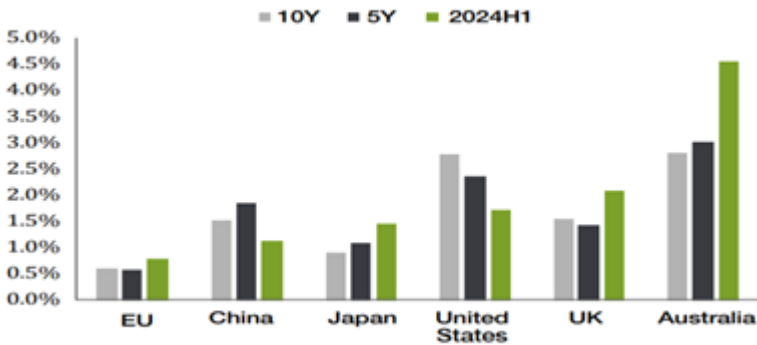


In particolare, come evidenziato nella [relazione](#) dell'Associazione per i mercati finanziari in Europa (AFME) per il **2024**, nel 2024 in Europa sono stati **emessi prodotti cartolarizzati** per un valore di **244.9 miliardi di euro**, con un aumento del 14,8% rispetto ai 213.3 miliardi di euro emessi nel 2023.



Nonostante la recente tendenza di crescita, l'**emissione** di titoli di cartolarizzazione **in percentuale del PIL** rimane molto **più bassa** rispetto ad altri Paesi, come **USA, Regno Unito** o **Australia**.

Figure 6: International securitisation issuance as a proportion of GDP (2024H1 vs 5Y and 10Y average, %)



Source: AFME Capital Markets Union Key Performance Indicators – 7th edition (November 2024). US and Australian volumes include ABS, RMBS, CMBS and CDO.

L'AFME non ha utilizzato, in relazione agli USA, i dati relativi alla parte del mercato rappresentata da enti sostenuti dal governo. Ciò al fine di rendere i dati più comparabili con il mercato dell'UE, dove la cartolarizzazione garantita dallo Stato riveste un ruolo meno rilevante.

Inoltre, il mercato delle cartolarizzazioni dell'UE rimane **altamente concentrato**, con l'**80%** delle **emissioni** in soli **cinque Stati membri** (Francia, Germania, **Italia**, Paesi Bassi e Spagna). Ciò, sottolinea ancora l'AFME, può comportare uno sviluppo disomogeneo dei mercati dei capitali all'interno dell'UE e limitare il potenziale dello strumento in termini di diversificazione del rischio.

Il quadro giuridico dell'UE vigente

Il **quadro** dell'UE per le **cartolarizzazioni** è stato **istituito** a fronte delle preoccupazioni in merito alle pratiche di cartolarizzazione diffuse negli Stati Uniti che hanno causato la crisi finanziaria globale iniziata nel **2008**. Tali norme miravano a rafforzare la tutela degli investitori, la trasparenza e la stabilità del mercato, ma si sono rivelate, a giudizio della Commissione, **troppo rigorose**, finendo per ostacolare lo sviluppo del mercato.

Il quadro normativo è stato oggetto di riesame nel 2021, nell'ambito del **pacchetto** per la ripresa dei mercati dei capitali inteso ad aiutare l'economia dell'UE a superare la pandemia di COVID-19, che ha ampliato l'ambito di applicazione della disciplina per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) ed eliminato alcuni ostacoli alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate.

Il riesame odierno è proposto, per un verso, a seguito del riconoscimento da parte della Commissione del **mancato raggiungimento** degli **obiettivi** del quadro attuale, come definiti nella **valutazione** d'impatto (disponibile solo in lingua inglese; una **sintesi** è disponibile in italiano) risalente al 2015. Per altro verso, la Commissione europea è stata invitata a **presentare proposte** volte al rilancio del mercato delle cartolarizzazioni e **rafforzare** le capacità di prestito delle banche:

- dal **Consiglio europeo**, nelle **conclusioni** del 18 aprile 2024 e in **quelle** del 20 marzo 2025;
- dal **rapporto** Draghi sul futuro della competitività europea (v. **dossier** RUE) e da **rapporto** Letta sul mercato unico;
- dall'**Eurogruppo** nella **dichiarazione** dell'11 marzo 2024.

L'esigenza di accelerare lo sviluppo dei mercati bancari e dei capitali, compresa la cartolarizzazione, è stata infine sottolineata negli **orientamenti politici** della Presidente von der Leyen (v. **dossier** predisposto dai servizi di Camera e Senato), e ribadita nella **lettera di incarico** al commissario per i Servizi finanziari e l'Unione del risparmio e degli investimenti, Maria Luís Albuquerque.

Coerenza con il quadro giuridico dell'UE

Gli interventi proposti costituiscono la **prima iniziativa legislativa** nell'ambito dell'**Unione del risparmio e degli investimenti** (SIU), che richiama la necessità di una semplificazione del quadro normativo per sfruttare appieno i vantaggi delle pratiche di cartolarizzazione.

In relazione alla **proposta sul CRR**, la Commissione sottolinea che si tratta di una misura volta a promuovere la SIU, in coerenza con l'obiettivo dell'UE di salvaguardare la stabilità finanziaria introducendo una maggiore sensibilità al rischio nel quadro delle cartolarizzazioni.

La **proposta sul regolamento sulle cartolarizzazioni**, invece, è coerente con l'obiettivo della Commissione di semplificare il quadro imprenditoriale, annunciato nel **programma** di lavoro per il 2025 (v. **dossier** predisposto dai servizi di Camera e Senato), e di stimolare l'economia europea, illustrato nella **bussola** per la competitività (v. **dossier** RUE). Nella relazione che accompagna la proposta, infine, la Commissione europea sottolinea che essa allinea le disposizioni sulla delega dei compiti di *due diligence* a quelle contenute nella **direttiva** sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva sui GEFIA).

Le motivazioni della proposta

Nelle relazioni illustrative delle proposte e nella valutazione d'impatto che le accompagna, la Commissione europea **espone** in dettaglio le **motivazioni** alla base degli interventi.

Innanzitutto, afferma, come già accennato, che l'**attuale quadro limita** il potenziale **utilizzo** delle cartolarizzazioni. Una sua revisione volta ad **eliminare i freni** che ostacolano lo sviluppo del

mercato può contribuire ad **aumentare** i **finanziamenti** disponibili per l'economia, anche nell'ottica di **finanziare** le **priorità strategiche** dell'UE, quali le **transizioni verde, digitale e sociale** e la spesa per la **difesa**. Tale revisione può inoltre consentire una **ridistribuzione del rischio** nel sistema finanziario, **facilitando** il flusso di **finanziamento** verso **famiglie** e imprese, incluse le **PMI**.

Opzioni regolative

La **valutazione d'impatto** (disponibile solo in lingua inglese; una **sintesi** è disponibile in italiano) elaborata dalla Commissione ha individuato **opzioni strategiche** in tre settori chiave: 1) **ridurre** i **costi operativi** elevati (stimati a **780 milioni** di euro l'anno); 2) **ridurre** gli **ostacoli prudenziali** che impediscono alle **banche** di emettere e investire nella cartolarizzazione; e 3) eliminare i **costi prudenziali indebiti** che gli investitori devono sostenere.

1. Costi operativi elevati

L'**opzione 1.1** comporta la semplificazione e l'eliminazione di alcuni obblighi di *due diligence* e di trasparenza ritenuti ridondanti o eccessivamente prescrittivi.

L'opzione 1.2 prevede la soppressione completa degli obblighi di *due diligence* specifici per gli investitori, con gli obblighi di trasparenza che diventerebbero basati su principi.

2. Ostacoli prudenziali per le banche

L'**opzione 2.1** prevede modifiche mirate per garantire che il trattamento ai fini patrimoniali delle cartolarizzazioni per le banche sia più sensibile al rischio, nonché di ampliare l'ammissibilità delle cartolarizzazioni alle riserve di liquidità delle banche e rendere più rapida la valutazione delle autorità di vigilanza in merito all'ammissibilità delle operazioni all'alleggerimento dei requisiti patrimoniali nel contesto del quadro per i trasferimenti significativi dei rischi.

L'opzione 2.2 comporta una revisione radicale del quadro prudenziale per le banche, compresa l'introduzione di formule nuove per il calcolo del trattamento ai fini patrimoniali delle cartolarizzazioni, un allentamento significativo dei requisiti per l'ammissibilità all'inclusione delle cartolarizzazioni nelle riserve di liquidità delle banche e l'eliminazione di requisiti complessi per le autorità di vigilanza che valutano le operazioni in relazione all'alleggerimento dei requisiti patrimoniali. A differenza dell'opzione 2.1, l'opzione 2.2 comporterebbe divergenze sostanziali rispetto ai principi internazionali di Basilea.

3. Costi prudenziali per gli investitori

L'opzione 3.1 prevede che i requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni non STS sarebbero allentati al fine di ridurre il divario rispetto ai requisiti patrimoniali per le cartolarizzazioni STS.

Il marchio "STS" identifica prodotti cartolarizzati semplici, trasparenti e standardizzati che soddisfano determinati criteri per migliorare la fiducia degli investitori in questi prodotti, che beneficiano di un trattamento normativo e prudenziale più favorevole rispetto ai prodotti non STS.

Nel contesto dell'**opzione 3.2** i requisiti patrimoniali per i segmenti *senior* e non *senior* delle cartolarizzazioni non STS sarebbero differenziati, eliminando in tal modo i disincentivi prudenziali a investire in questo segmento.

L'opzione 3.3 riduce i requisiti patrimoniali per tutte le cartolarizzazioni (STS e non STS), garantendo che i requisiti patrimoniali si concentrino esclusivamente sui fattori di rischio di *default*.

Sulla base del confronto effettuato, la valutazione d'impatto della Commissione ha **selezionato** le **opzioni 1.1, 2.1 e 3.2** come **pacchetto prescelto**.

Gli impatti delle opzioni prescelte

Secondo la valutazione d'impatto, in particolare:

- l'opzione 1.1 rappresenta un risultato equilibrato tra una **riduzione** dei **costi operativi** per il mercato delle cartolarizzazioni, stimato in **310 milioni** di euro l'anno, e il livello di

trasparenza e vigilanza del mercato;

- l'opzione 2.1 consente di **affrontare** gli **errori di calibrazione** in modo efficiente stimolando la partecipazione delle banche al mercato delle cartolarizzazioni;
- l'opzione 3.2 permette di eliminare gli ostacoli prudenziali indebiti agli investimenti in cartolarizzazioni non STS ed evita, al contempo, incentivi affinché gli assicuratori investano nei segmenti più rischiosi. Inoltre, l'**alleggerimento** dei **requisiti patrimoniali** stimato è prossimo ai **6 miliardi di euro**.

Consultazione dei portatori di interessi

La Commissione informa di aver **consultato i portatori di interessi** mediante:

- l'organizzazione di un **seminario sulla cartolarizzazione** il 3 luglio 2024 con i rappresentanti del settore pubblico, delle autorità di vigilanza, degli *stakeholders* e del settore bancario;
- una **consultazione pubblica** tenutasi tra il 9 ottobre e il 4 dicembre 2024 mirata sul tema del funzionamento del quadro dell'UE per le cartolarizzazioni, nell'ambito della quale sono pervenute 133 risposte e sono state organizzate riunioni bilaterali con alcuni portatori di interesse;
- un **invito a presentare contributi** tra il 19 febbraio e il 26 marzo 2025 a cui hanno risposto 34 partecipanti.

Inoltre, la Commissione europea comunica che, nella fase preparatoria delle proposte in esame, ha tenuto in considerazione il parere del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (AEV) sul riesame del quadro prudenziale per le cartolarizzazioni pubblicato nel dicembre 2022 e la relazione dell'Autorità bancaria europea (ABE) del 2020 sul trasferimento significativo del rischio nel contesto della cartolarizzazione. Infine, sottolinea che diversi Stati membri hanno tenuto dialoghi bilaterali con la Commissione.

Principali contenuti delle proposte

La proposta sul CRR

La proposta di regolamento consta di **due articoli**.

L'**articolo 1** modifica il regolamento sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi prospettando:

- l'introduzione di un **nuovo concetto** di **fattore minimo di ponderazione del rischio** per le posizioni *senior* mediante una formula che consente di rispecchiare la **rischiosità** del **portafoglio sottostante** di ciascuna cartolarizzazione. La nuova formula garantirà adeguati livelli di requisiti patrimoniali, anche grazie all'introduzione di un livello minimo al fine di evitare riduzione eccessive, aumentando il livello di sensibilità al rischio;
I fattori minimi di ponderazione del rischio sono ponderazioni minime del rischio che gli enti creditizi devono applicare alle loro esposizioni verso la cartolarizzazione anche se i calcoli dei requisiti patrimoniali suggeriscono un fattore di ponderazione del rischio inferiore.
- la **riduzione** del **fattore p)** sulle posizioni *senior*, sulle posizioni cedenti e sulle cartolarizzazioni STS che, attualmente eccessivamente elevato, porta a livelli eccessivi di sovracapitalizzazione e causa differenze ingiustificate per il calcolo dei requisiti patrimoniali; Il fattore p) è un parametro che determina i requisiti patrimoniali per le esposizioni verso la cartolarizzazione, utilizzato nelle formule per il calcolo dei fattori di ponderazione del rischio. In sintesi, aumenta l'importo di capitale per le posizioni, al di sopra di quanto richiesto per le esposizioni sottostanti qualora queste non fossero cartolarizzate.
- l'**introduzione** di un **nuovo concetto** di **posizioni resilienti**, cioè posizioni *senior* che garantiscono **bassi rischi e una solida capacità di assorbimento** delle perdite attraverso il soddisfacimento di alcuni criteri che vengono adattati per accogliere una parte maggiore di posizioni presenti nel mercato delle cartolarizzazioni:

- i. sono ammissibili le posizioni verso la cartolarizzazione che presentano **rischi ridotti**, come le posizioni di cedenti, che hanno una conoscenza e un controllo più dettagliati delle esposizioni, le posizioni dei promotori, che hanno accesso a informazioni maggiori rispetto agli investitori, e le posizioni degli investitori solo nelle STS;
- ii. viene consentito il **meccanismo di ammortamento** sequenziale, o quello proporzionale a condizione che l'operazione comprenda fattori di attivazione basati sulla performance che richiedono il passaggio all'ammortamento sequenziale;
L'ammortamento sequenziale prevede il rimborso dei pagamenti con priorità per il segmento più *senior*, quello proporzionale prevede che i flussi di cassa generati dai crediti vengano distribuiti ai detentori dei titoli in modo proporzionale al loro ammontare.
- iii. le esposizioni presenti nel portafoglio devono rispettare un **livello di concentrazione** massimo del 2%, ossia le esposizioni verso un unico debitore non possono superare il 2% del valore aggregato dell'esposizione, a garanzia della diversificazione del rischio;
- iv. in relazione al **rischio di controparte** è consentita soltanto la protezione del credito sostenuta da garanzie reali di alta qualità o sottoforma di garanzie fornite da emittenti sovrani o sovranazionali;
- v. il **supporto minimo di credito** della posizione *senior*, per garantire posizioni non *senior* sufficientemente spese da fornire una riserva per la posizione *senior* in caso di perdite potenziali.

Il livello di spessore di una posizione si riferisce alla composizione e alla qualità del portafoglio di attività sottostanti e determina il livello di rischio e il potenziale rendimento dei titoli emessi.

Le posizioni verso la cartolarizzazione conformi a detti criteri possono beneficiare di **ulteriori riduzioni dei fattori minimi di ponderazione del rischio**;

- l'**introduzione** di una **nuova prova basata su principi** (*principle-based approach* o **prova PBA**), in sostituzione delle prove meccaniche esistenti che misurano la significatività del rischio trasferito attraverso la cartolarizzazione, che impone al cedente di **trasferire a terzi** almeno il **50% delle perdite inattese** del portafoglio sottostante dell'operazione di cartolarizzazione;

La Commissione europea afferma che l'ABE pubblicherà una norma tecnica di regolamentazione contenente, tra le altre cose, ulteriori dettagli sulle condizioni che consentono alle autorità competenti di applicare la prova PBA per garantirne un'attuazione omogenea.

- l'**eliminazione** del metodo attuale per cui il trasferimento significativo del rischio presuppone la concessione di una **autorizzazione** da parte dell'autorità competente;
- l'**obbligo** per il **cedente** di **presentare un'autovalutazione** all'autorità competente per dimostrare il soddisfacimento dei requisiti relativi al trasferimento significativo del rischio e fornire informazioni sull'alleggerimento dei requisiti patrimoniali ottenuto dalla cartolarizzazione;
- misure volte a consentire alle **autorità competenti** di **preservare un adeguato livello di flessibilità** nella valutazione dei trasferimenti significativi del rischio;
- la previsione che l'**ABE** formuli **principi di alto livello armonizzati** a livello di UE nelle norme tecniche di regolamentazione necessari a disciplinare le valutazioni di vigilanza di trasferimenti significativi del rischio;
- **ulteriori modifiche** e soluzioni tecniche per affrontare incoerenze del quadro;
- la previsione che il **quadro** venga **riesaminato** dalla Commissione **quattro anni dopo l'entrata in vigore** delle **modifiche proposte** per valutarne l'adeguatezza.

L'**articolo 2** stabilisce l'**entrata in vigore** del regolamento.

La proposta sul regolamento sulle cartolarizzazioni

La proposta di regolamento consta di **due articoli**.

L'**articolo 1** modifica il regolamento sulle cartolarizzazioni proponendo, tra le altre cose:

- la **distinzione** delle definizioni di **cartolarizzazioni pubbliche e private** ai fini dell'applicazione degli obblighi di trasparenza;
- la **semplificazione** degli **obblighi di due diligence** tra cui:
 - i. la **soppressione** degli **obblighi di verifica** per gli investitori nei casi in cui la parte venditrice responsabile del rispetto delle disposizioni relative alla vendita sia soggetta a vigilanza dell'UE;
 - ii. l'**eliminazione** dell'**elenco dettagliato** delle **caratteristiche** che gli investitori devono verificare, rendendo la valutazione dei rischi maggiormente basata sui principi;
 - iii. la **concessione** di **15 giorni supplementari** per documentare la *due diligence* per le operazioni sul mercato secondario;
 - iv. la previsione per cui la delega dei compiti relativi al dovere di diligenza **non trasferisce** la **responsabilità giuridica**, in linea con altre normative settoriali;
 - v. l'**esenzione** dagli **obblighi** nei casi in cui le banche multilaterali di sviluppo garantiscono pienamente la posizione verso una cartolarizzazione;
 - vi. la previsione di una **due diligence semplificata** se una cartolarizzazione comprende un segmento prime perdite, garantito o detenuto da un elenco ristretto di enti pubblici, che rappresenti almeno il 15% del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate;
- una **deroga** dall'**obbligo di mantenimento del rischio** nel caso di cui al punto vi) dell'elenco precedente;
- la **riduzione** dell'**onere di segnalazione** a carico degli emittenti attraverso la revisione dei moduli di segnalazione mediante:
 - i. la **riduzione** del **numero di campi obbligatori** di almeno il 35%;
 - ii. la possibilità di **distinguere** tra campi **obbligatori e facoltativi**;
 - iii. l'assenza di richieste di informazioni a livello di prestito quando le esposizioni sono altamente concentrate e a breve termine;
 - iv. **moduli** di segnalazione **semplificati** per le **cartolarizzazioni private**;
- l'**agevolazione** della **cartolarizzazione** dei **prestiti** alle **PMI** mediante la modifica del requisito di omogeneità, attualmente pari al 100%, al fine di stabilire che una cartolarizzazione STS nella quale almeno il 70% del portafoglio sottostante di esposizioni è costituito da prestiti alle PMI è considerata conforme a tale requisito;
- il **rafforzamento** del ruolo del **sottocomitato** per le cartolarizzazioni del Comitato congiunto delle AEV che, per promuovere la convergenza in materia di vigilanza, viene incaricato di **adottare orientamenti** per stabilire procedure di vigilanza comuni ed elaborare i moduli di segnalazione;
- l'**affidamento** alle **autorità bancarie nazionali** competenti della **responsabilità** di **vigilare** sull'**applicazione** dei **criteri STS** da parte delle cartolarizzazioni create da banche;
- l'**incarico** per la Commissione europea di effettuare una **valutazione** del **pacchetto di modifiche** proposto **dopo cinque anni** dalla loro applicazione.

L'**articolo 2** disciplina l'**entrata in vigore** del regolamento.

Base giuridica

La **base giuridica** delle proposte è costituita dall'**articolo 114** del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), che conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare, secondo la procedura legislativa ordinaria, misure relative al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno, e che costituisce anche la base giuridica degli atti che sono intesi modificare.

Sussidiarietà

La Commissione europea motiva, in riferimento ad entrambe le proposte, la **necessità di intervenire legislativamente a livello di UE** in quanto la normativa vigente in materia di cartolarizzazione, che viene modificata, è stabilita a livello unionale al fine di approfondire i mercati dei capitali dell'UE e conseguire gli obiettivi del mercato unico. Tali obiettivi **non possono essere perseguiti** in misura sufficiente **dagli Stati membri**.

Proporzionalità

Secondo la Commissione, le proposte **rispettano il principio di proporzionalità** poiché si limitano ad affrontare i problemi analizzati nella valutazione d'impatto e riguardano settori chiave quali la razionalizzazione delle norme in materia di trasparenza e *due diligence* senza compromettere la stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati.

Quanto alla scelta dell'**atto giuridico**, a giudizio della Commissione, dato che gli atti modificati sono regolamenti non è possibile utilizzare alcun mezzo legislativo alternativo.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

Le proposte sono esaminate secondo la **procedura legislativa ordinaria** e non risultano ancora assegnate a nessuna commissione del Parlamento europeo.

Esame presso altri Parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, sia l'esame della proposta sul CRR che quello sulla proposta sul regolamento sulle cartolarizzazioni risultano avviati da parte dei parlamenti di Danimarca, Lettonia e Svezia, dal Bundesrat tedesco e dal Senato ceco. **Nessuna di tali assemblee** ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

